

PATRIMONIO E TRUST

La successione testamentaria e la successione legittima

di Sergio Pellegrino

Nel [contributo](#) pubblicato martedì, abbiamo evidenziato come un soggetto – che naturalmente deve essere maggiorenne, non interdetto e capace di intendere e di volere – possa stabilire la **ripartizione del patrimonio dopo la propria morte attraverso la redazione di un testamento**: si parla in questo caso di **successione testamentaria**.

Il testamento è un **atto unilaterale**, che deve per forza di cose risultare da un **atto scritto**, ed è **revocabile** da parte del testatore qualora cambino, in tutto o in parte, le sue volontà (sarà opportuno che la revoca venga fatta in modo esplicito, per evitare “confusione” qualora dovessero essere rinvenuti più testamenti).

Al di là delle **forme “speciali”** di testamento, poco utilizzate nella pratica, vi sono **tre diverse tipologie di testamento**:

- il **testamento pubblico**;
- il **testamento olografo**;
- il **testamento segreto**;

Il **testamento pubblico** viene redatto da un **pubblico ufficiale**, e cioè il **notaio**, che nel momento in cui avrà notizia della morte del testatore comunicherà agli eredi e ai legatari l'esistenza del testamento, provvedendo poi alla sua successiva pubblicazione per darvi piena esecuzione.

Il **testamento olografo**, invece, è **scritto dal testatore di proprio pugno, datato e sottoscritto dallo stesso testatore**.

Non sono previste modalità obbligatorie di conservazione, ma **può essere opportuno procedere con il deposito del testamento presso un soggetto di fiducia del testatore**, per evitare il rischio che questo possa non essere rinvenuto o, ancor peggio, distrutto o alterato.

Al momento del decesso del testatore, il soggetto che ha in custodia il suo testamento olografo deve presentarlo in originale a un notaio per la **pubblicazione**.

Da ultimo, il **testamento segreto**, anch'esso poco ricorrente nella prassi, che è **in parte atto del testatore e in parte del notaio**.

Il testamento è fondamentalmente un **atto di natura patrimoniale**, anche se il testatore

potrebbe decidere di inserirvi disposizioni rilevanti sotto il profilo giuridico o “morale”.

Attraverso il testamento si viene a realizzare l'**istituzione dell'erede o degli eredi**, che subentreranno in tutte le posizioni patrimoniali attive e passive facenti capo al *de cuius* (*pro-quota* se i beneficiari sono più d'uno).

Nel momento in cui il testatore **attribuisce a un soggetto un bene o un diritto determinato**, siamo di fronte a un **legato**: il **legatario non risponde dei debiti ereditari con il proprio patrimonio**, cosicché gli eventuali creditori del *de cuius* potranno rivalersi nei suoi confronti **esclusivamente nei limiti del valore del bene oggetto del legato**.

Mentre l'**eredità**, implicando una **responsabilità patrimoniale “globale”** da parte dell'erede, deve essere necessariamente oggetto di **accettazione**, il legato, garantendo, come si è detto, una **responsabilità limitata, non necessita invece di alcuna accettazione** e produce i propri effetti “automaticamente” con il decesso del testatore, fatta salva naturalmente la **facoltà da parte del legatario di rinunciarvi**.

Quando il testatore ricorre al legato per **riconoscere al legittimario la quota di patrimonio che gli spetterebbe in virtù della riserva di legittima**, si parla appunto di **legato in sostituzione di legittima**.

Evidentemente il **legittimario non è tenuto ad accettare il legato**, ma ha tutto il diritto di rinunciarvi e di acquisire così la qualità di erede e il conseguente diritto alla legittima (che quindi, presumibilmente, avrà un valore superiore rispetto a ciò che gli è stato “riservato”).

Laddove, invece, decida di “accettare” il legato, qualora questo abbia valore inferiore rispetto alla quota di legittima, **non potrà in ogni caso richiedere alcun supplemento, non acquisendo la qualità di erede**.

Nel caso in cui il *de cuius* muoia **senza un valido testamento**, oppure qualora abbia **disposto soltanto di parte del patrimonio**, si viene ad aprire invece la **successione legittima**, con **l'attribuzione del patrimonio ai parenti**, partendo da quelli più prossimi, come gli eventuali figli e coniuge, fino ad arrivare al sesto grado di parentela; **in mancanza viene devoluto allo Stato**.

SUCCESSIONE LEGITTIMA: le casistiche maggiormente ricorrenti

Casistica	Modalità di ripartizione del patrimonio
Presenza di figli, senza coniuge	In parti uguali fra i figli
Presenza del coniuge, senza figli, ascendenti e fratelli	Integralmente al coniuge
Presenza di un figlio e del coniuge	1/2 ciascuno
Presenza di più figli e del coniuge	1/3 al coniuge; i restanti 2/3 suddivisi in parti uguali fra i figli
Presenza di soli fratelli	In parti uguali fra i fratelli
Presenza dei soli genitori	In parti uguali fra i genitori
Presenza dei soli ascendenti	1/2 ciascuno gli ascendenti della linea paterna e quelli della linea materna (se non sono di pari grado devoluzione integrale al più vicino)
Presenza di genitori e fratelli	In parti uguali fra i soggetti (ma quota di spettanza genitore/i non può essere inferiore a 1/2)
Presenza di coniuge, ascendenti e fratelli	2/3 al coniuge; 1/3 suddiviso in parti uguali fra gli altri soggetti (ma quota di spettanza ascendente/i non può essere inferiore a 1/4)

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRUST: CASI OPERATIVI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)